

## COMUNICATO STAMPA

### ***Voluntary disclosure, in un provvedimento la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo***

Con un provvedimento, firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell'istanza per la richiesta di accesso alla *voluntary disclosure*.

**Più tempo per trasmettere la documentazione** - Considerate le recenti novità introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, l'Agenzia tiene conto delle difficoltà che i contribuenti potrebbero incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l'accertamento, che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

**Il nuovo termine** - La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a supporto può essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Anche coloro che presenteranno l'istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l'intera documentazione.

**Non punibilità per le annualità scadute** - Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità.

**Integrazione delle relazioni già presentate** - Coloro che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono considerare oggetto della procedura imponibili, imposte e ritenute per i quali è scaduto il termine per l'accertamento e correlati alle attività dichiarate nell'ambito della stessa devono integrare la relazione e la documentazione entro 30 giorni da oggi.

**Roma, 14 settembre 2015**